

# Trasporti

**PAGINA BIANCA**

## Trasporti

Nel settore "trasporti" rientrano, allo stato attuale, 6 procedure di infrazione, di cui numero 4 procedure si fondono su presunte violazioni del diritto comunitario, mentre numero 2 procedure attengono al presunto mancato recepimento di direttive comunitarie nel diritto nazionale.

Tutte le procedure del settore si collocano nella fase del pre-contenzioso comunitario, di cui all'art. 226 del Trattato CE.

Si rilevano effetti finanziari positivi per la procedura n. 2008/2097 "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario", il cui superamento impone di attribuire, all'autorità garante della concorrenza nell'ambito del mercato dei servizi di trasporto su ferrovia, la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie a sostegno delle norme sul libero mercato, con conseguente aumento degli introiti pubblici per effetto del prelievo delle somme corrispondenti a tali sanzioni.

### PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	MM	Si
<b>Scheda 2</b> 2008/0786	Mancato recepimento della direttiva 2008/49/CE recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2007/2377	Non corretta applicazione della Direttiva 95/21/CE: controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No

<b>Scheda 4</b> 2007/1123	Mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	PM	No
<b>Scheda 5</b> 2006/2316	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale	PM	No
<b>Scheda 6</b> 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No

**Scheda 1 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2008/2097- ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario"**

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia l'erronea trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario (Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE), il cui scopo consiste nel garantire agli utenti un accesso equo e senza discriminazioni all'utilizzo dell'infrastruttura.

L'allegato II della Direttiva n. 91/440/CEE elenca le funzioni essenziali al raggiungimento di tale scopo, quali la preparazione e l'adozione delle decisioni relative alle licenze ferroviarie, all'assegnazione delle linee ferroviarie e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, nonché il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Tali funzioni essenziali devono essere svolte da enti o società che a loro volta non prestano servizi di trasporto ferroviario, come previsto dall'articolo 6 della Direttiva n. 2001/14/CE. Al riguardo, la Commissione evidenzia come in Italia diverse funzioni essenziali risultino affidate alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (nel prosieguo: "RFI")"- la quale fa parte di "Ferrovie dello Stato". Si rende necessario, quindi, appurare se RFI sia indipendente dall'holding Ferrovie dello Stato, anche sul piano organizzativo e decisionale, come imposto dalla norma comunitaria. Pertanto la Commissione, fermo l'assunto per cui il rapporto fra una società madre ed una società figlia non sempre implica una dipendenza della seconda dalla prima, ha tuttavia rilevato, con riguardo al caso di specie, l'esistenza di una dipendenza decisionale ed organizzativa della società di gestione dell'infrastruttura rispetto all'holding di appartenenza. Da ultimo la Commissione evidenzia, altresì, come il Ministero dei Trasporti, quale Autorità di regolamentazione, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e non è indipendente dalla società di gestione dell'infrastruttura, in contrasto con quanto previsto dall' art. 30 della Direttiva n. 2001/14/CE.

**Stato della Procedura**

In data 26/06/2008 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 12 agosto 2008, inviava una nota alla Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, in cui si impegnava a proporre adeguati rimedi per il superamento delle censure comunitarie, sottolineando, peraltro, l'evenienza di una ristrutturazione dell'attuale assetto societario. Il 3 dicembre 2008 si è tenuta a Bruxelles una riunione fra i servizi della Commissione e le competenti autorità italiane, per superare la presente vertenza. Nel dicembre 2008 la Rappresentanza Permanente d'Italia trasmetteva alla Commissione ulteriori elementi di chiarimento addotti dalla Presidenza del Consiglio

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Nella prospettiva di adeguarsi ai rilievi della Commissione, l'Italia dovrebbe modificare la normativa vigente prevedendo, in favore dell'Autorità di Regolamentazione rappresentata dal Ministero dei Trasporti, il potere di irrogare adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, affinchè il rispetto delle regole della concorrenza venga maggiormente assicurato. L'acquisizione delle relative somme produrrebbe un corrispondente aumento delle entrate.

**Scheda 2 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/0786– ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/49/CE, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE, per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)7500715 del 28 novembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2008/49/CE, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro il 30 aprile 2006, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Si precisa che le autorità italiane hanno recepito la direttiva in questione, nell'ordinamento interno, a mezzo D.Lgs 6 novembre 2007 n. 192.

Tuttavia la Commissione, ritenendo la direttiva non recepita, ha ritenuto opportuno avviare la relativa procedura di infrazione.

A tal proposito Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato, in data 2 dicembre 2008, una nota del Dipartimento Politiche Comunitarie, in cui ha reso nota l'intenzione di provvedere alla trasposizione della direttiva 2008/49/CE a mezzo di decreto del Ministro competente per materia, il quale ne avrebbe dato tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Politiche Comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 28 novembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 1° dicembre 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2007/2377** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

"Direttiva 95/21/CE: controllo delle navi da parte dello Stato di approdo"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva n. 95/21/CE del 19 giugno 1995 – da ultimo modificata dalla Direttiva 2002/84/CE – disciplinante il controllo esercitato sulle navi da parte dello Stato membro di approdo.

Essa evidenzia come l'articolo 7 bis della Direttiva citata disponga che il numero di controlli non espletati non debba essere superiore al 5% dei controlli obbligatori laddove, dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane, relativamente ai controlli effettuati negli anni 2004-2006, emerge chiaramente che il numero di ispezioni non effettuate dalle autorità italiane è pari al 13,44% delle ispezioni obbligatorie.

La Commissione rileva altresì la mancata adozione, da parte dell'Italia, di tutte le misure necessarie a garantire che le autorità competenti esercitino i dovuti controlli, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 della Direttiva, ai sensi del quale tali misure si sarebbero dovute adottare entro il 22 luglio 2003.

**Stato della Procedura**

In data 26 Giugno 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Nell'agosto 2008 la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea ha inoltrato alla Commissione europea, in merito alla presente procedura, una lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si precisa che gli aggiornamenti apportati alla presente procedura avrebbero dovuto ottenere inserimento nella vecchia relazione, almeno per quanto riguarda l'invio del Parere Motivato che, non a caso, viene citato nella tabella.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2007/1123** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata attuazione della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare (modificazione della direttiva 2001/25)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione, con lettera di Messa in Mora n. C(2007)5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2005/45/CE.

Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative alla trasposizione della direttiva in questione entro il 20 ottobre 2007.

Allo stato attuale, non si rileva la pubblicazione di provvedimenti nazionali di recepimento.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha replicato tramite nota del 3 giugno 2008, comunicando l'elaborazione di uno schema di regolamento di cui sarebbe stato, a breve, avviato il relativo "iter". (si precisa che le integrazioni adottate avrebbero dovuto ricevere inserimento nel corpo della relazione del I° semestre 2008)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2006/2316– ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale – sistema informativo VTMIS”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la erronea trasposizione nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale. In particolare, essa contesta il D.Lgs. 19.08.05, attuativo della Direttiva sopra menzionata, come segue:

- 1) nozione di “esercente” la nave. L'art. 3 della Direttiva vi ricomprende, fra l'altro, anche il proprietario della nave, mentre il decreto di attuazione, all' articolo 2, comma 1, lettera b, ha escluso dalla nozione di esercente il proprietario della nave. Ne deriva che gli obblighi, che la Direttiva pone a carico dell'esercente, subiscono un'indebita limitazione del loro ambito di applicazione;
- 2) L'art. 10 della Direttiva prevede l'obbligo, per le navi che fanno scalo in un porto di uno Stato Membro, di dotarsi di un registratore dei dati di viaggio (sistema VDR). L'art. 10 del Decreto citato prevede che detto obbligo venga determinato per mezzo di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, pertanto subordinando l'esistenza degli obblighi comunitari all'emanazione di un provvedimento nazionale. Ne consegue che, ove le suddette autorità non si attivassero, gli obblighi comunitari verrebbero vanificati;
- 3) L'art. 13 della Direttiva prevede, nei confronti dell'esercente, agente o comandante della nave, l'obbligo di notificare merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, indipendentemente dalle dimensioni della nave stessa, laddove l'art. 13 del decreto attuativo, a riguardo, è fonte di incertezza;
- 4) la Direttiva prevede l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, laddove l'art. 24 del citato decreto subordina tale obbligo all'emanazione di apposite direttive da parte di autorità nazionali;
- 5) il Decreto non prevede, nel corpo delle sue disposizioni, norme relative alla trasposizione dell'art. 25, paragrafi 3 e 4. Le autorità Italiane hanno comunicato alla Commissione una copia della legge 25 febbraio 2008 n. 34, il cui art. 20 prevede la modifica del decreto attuativo.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 5 giugno 2008, ha emesso un Parere Motivato ex 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2006/2023** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: “EMSA”), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest'ultima amministrazione, aggiungendo che tale decreto costituirà adempimento dell'art. 16 della Direttiva 95/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## Tutela dei Consumatori

**PAGINA BIANCA**

**Tutela dei consumatori**

Al settore in esame appartiene una sola procedura di infrazione (n. 2005/4480 "Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE"), attivata il 2005 e ferma al passaggio del "parere motivato" dello stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non si rilevano effetti immediati per il bilancio dello Stato in dipendenza della procedura in oggetto.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> 2005/4480	Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - – Applicazione della direttiva 90/314/CEE	PM	No

**Scheda 1 - Tutela dei Consumatori****Procedura di infrazione n. 2005/4480 ex art. 226 del Trattato CE.**

“Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Sviluppo Economico; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.

**Violazione**

Secondo la Commissione l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/314/CEE recante norme in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.

La Commissione europea ritiene incompatibile con tale direttiva l’articolo 5 del decreto del Ministero delle attività Produttive n. 349 del 23 luglio 1999, che detta le modalità di intervento del fondo nazionale di garanzia istituito con decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 (come modificato dal decreto legislativo n. 206/2005), con il quale la direttiva stessa è stata recepita nell’ordinamento interno.

In particolare, secondo la Commissione non sono accettabili:

- la modalità di funzionamento del fondo di garanzia;
- la fissazione del termine di tre mesi dalla data di conclusione del viaggio, per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia.

**Stato della Procedura**

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo entro due mesi dalla notifica. Alla messa in mora ha fatto seguito una nota delle Autorità italiane in data 9 febbraio 2007, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Commissione e data assicurazione sulla volontà di modificare, portandolo a 12 mesi, il termine previsto per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 206/2005. In seguito è stato inoltrato un Parere motivato in data 27 giugno 2007.

Si evidenzia che, a seguito delle ulteriori indicazioni della Commissione UE, è stato completamente eliminato ogni termine per la presentazione delle domande ed il Regolamento, per il quale è stato acquisito il concerto dei Dicasteri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere in data 11 giugno 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## PARTE III

# **ANALISI DEI RINVII PREGIUDIZIALI**

**PAGINA BIANCA**